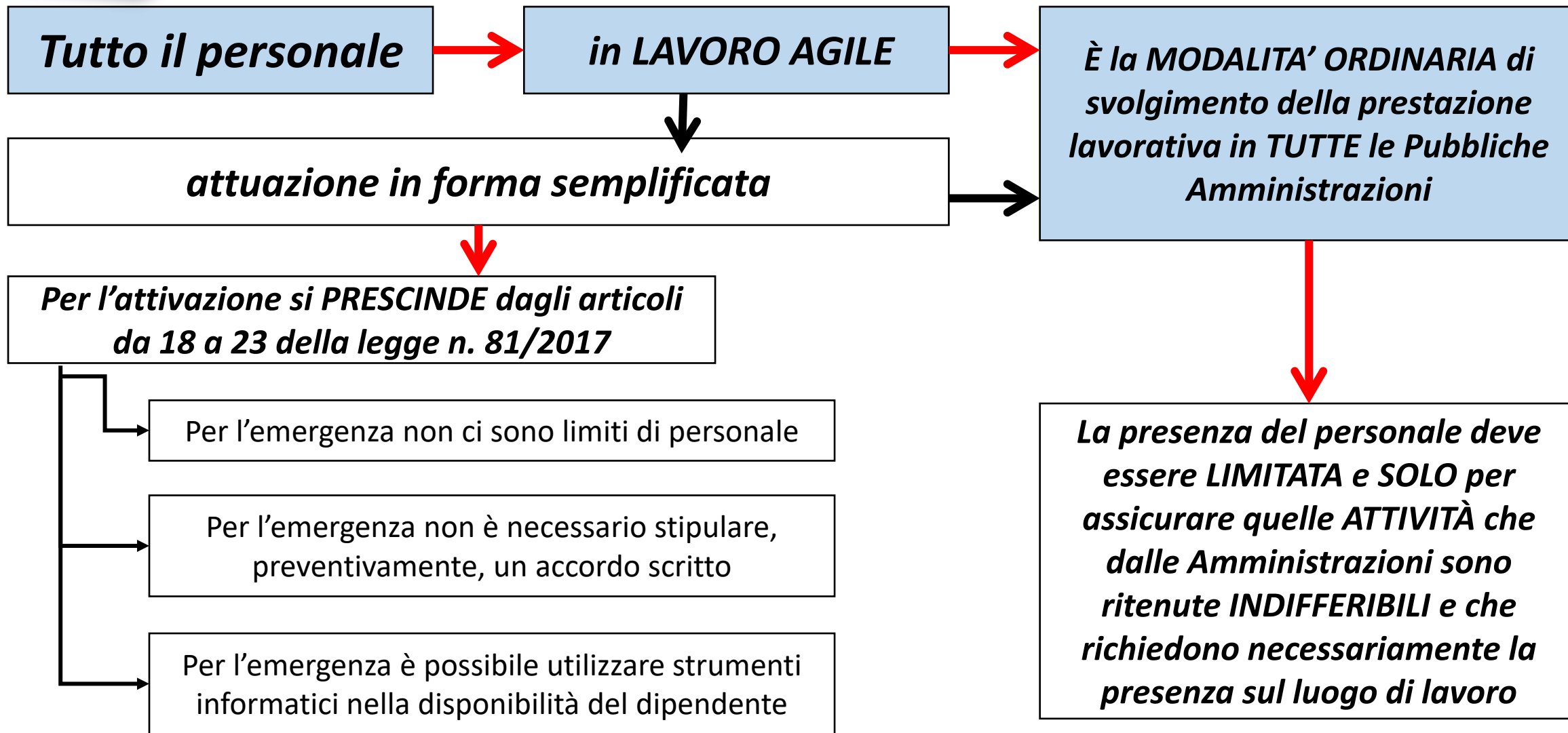




Articolo 84 – Misure straordinarie in materia di lavoro agile – Pubblica Amministrazione – Tav. 1





Nelle ipotesi in cui non sia possibile ricorrere al LAVORO AGILE



le Amministrazioni utilizzano i seguenti strumenti nel rispetto della contrattazione collettiva

Ferie pregresse (ferie non godute nel 2019)

Congedo

Ore accantonate nella banca delle ore

Rotazione del personale e altri istituti analoghi

ESENZIONE DAL SERVIZIO: qualora sia «impossibile» l'attivazione del lavoro agile e siano stati esperiti gli strumenti dell'elenco di cui sopra, le Amministrazioni possono, motivatamente, ESENTARE DAL SERVIZIO il personale dipendente.

Il periodo di ESENZIONE dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Per i dipendenti pubblici che ancora godono del congedo straordinario di cui all'articolo 37 DPR n. 3/1957, i periodi di ESENZIONE dal servizio non sono computati nel limite dei 45 giorni previsti dall'art. 37.



Articolo 24 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico

Causa la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole

VALGONO LE STESSA DISPOSIZIONI DEL SETTORE PRIVATO.

Nel settore pubblico l'INDENNITA', pari al 50% della retribuzione, viene erogata dall'Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.



Articolo 22 – Settore privato

Causa la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole

- È previsto uno **specifico congedo per un massimo di 15 giorni** (continuativo o frazionato) per i **figli di età non superiore a 12 anni**;
- Durante tali assenze è riconosciuta una **indennità pari al 50% della retribuzione**;
- I congedi parentali, fruiti durante questo periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo di cui in precedenza;
- I giorni di congedo sono riconosciuti **alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni**;
- Il limite di età dei 12 anni non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992;
- Ai fini previdenziali i giorni di congedo sono coperti da **contribuzione figurativa**.
- **Nel caso di figli compresi fra 12 e 16 anni**, a determinate condizioni, è **possibile astenersi dal lavoro** per il periodo di sospensione delle attività didattiche **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**.

Articolo 23 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, L. 104/1992 (PRIVATO e PUBBLICO)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni) è **incrementato di ulteriori 12 giornate per ciascuno dei mesi di MARZO e APRILE 2020**

Anche queste giornate sono coperte da contribuzione figurativa.